

[REDACTED]

9137/06
6874/06

PROC. NR. 11/2005

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,
promossa da:

[REDACTED]

tutti elettivamente domiciliati in [REDACTED], presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] che li rappresenta e difende per procura in calce
all'atto di citazione;

ATTORI

contro

[REDACTED]

[REDACTED] elettivamente
domiciliati in [REDACTED] presso lo studio degli avv.ti
[REDACTED] che li rappresentano
e difendono per procura a margine della comparsa di costituzione e
risposta;

CONVENUTI

CONCLUSIONI DELLE PARTI precisate all'udienza del 30.03.2006
come da fogli allegati.

[Handwritten signature]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, i sig.ri [redacted] convenivano in giudizio dinanzi a questo Tribunale i proprio fratelli sig.ri [redacted] ed esponevano che in data 17.08,2002 era deceduto, ab intestato, il comune padre sig. [redacted] e che i convenuti avevano corrisposto a ciascun fratello la somma di [redacted] affermando che di tale entità era la quota spettante sul complessivo patrimonio caduto in successione; tuttavia, a seguito di verifiche essi avevano appreso che il *de cuius* (il quale percepiva una pensione di anzianità, un'indennità di accompagnamento e nel 1994 aveva ricevuto una somma a titolo di risarcimento danni) aveva effettuato donazioni di denaro a favore dei convenuti, per l'importo complessivo di lire [redacted]. Ciò premesso, gli attori chiedevano che si procedesse alla ricostruzione dell'asse ereditario, con collazione delle donazioni ricevute dai convenuti, e quindi alla divisione dell'eredità.

I sig.ri [redacted] regolarmente costituiti, sostanzialmente si opponevano all'accoglimento delle domande di parte attrice. Esponevano che dal 1992, anno in cui il padre era stato vittima di un grave infortunio che l'aveva privato dell'autonomia, si erano occupati dell'assistenza del padre stesso e che le somme loro consegnate (lire [redacted] complessivamente tra il 1999 e il 2000) non costituivano donazioni ma erano finalizzate a compensarli delle spese vive affrontate; precisavano che il saldo del conto corrente intestato al *de cuius*, decurtato dall'importo delle spese per i funerali, era esclusivamente quello già ripartito, come indicato in atto di citazione. Sostenevano che, comunque, tra tutti gli eredi era già intervenuta divisione consensuale dell'asse ereditario.

La causa non comportava istruttoria, in quanto le istanze delle parti erano ritenute superflue (in particolare le prove orali, in quanto relative a circostanze non contestate o già risultanti da documenti prodotti) o inammissibili, in particolare i richiesti ordini a banche, alle [redacted] di esibire ex art. 210 c.p.c. documenti relativi a rapporti intrattenuti dal *de cuius* e, pertanto, nella disponibilità degli eredi in grado di procurarsene copia al fine di produrli in giudizio. La richiesta avanzata dagli attori di ordine agli istituti bancari presso cui i convenuti intrattengono rapporti bancari risultano parimenti inammissibili, se non altro perché superflua, perché finalizzata a provare il versamento sui conti dei medesimi degli assegni loro consegnati dal padre, somme che i convenuti hanno già confermato di aver ricevuto, seppure contestando il titolo di donazione.

All'udienza del 30.3.2006 le parti precisavano le conclusioni come riportate sui fogli allegati; quindi, la causa veniva rimessa a decisione, previo deposito di comparse conclusionali e di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Oggetto della presente controversia è la divisione di compendio ereditario, previa sua ricostruzione mediante collazione di donazioni effettuate dal de cuius a favore di alcuni dei coeredi.

Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione dei convenuti secondo i quali a circa un mese dalla morte del sig. [redacted] intervenne divisione consensuale dell'asse ereditario, ossia di quanto rimaneva sul conto corrente n. 12120 intestato al de cuius presso la [redacted] divisione in concreto eseguita dal sig. [redacted] mediante consegna di un assegno circolare a ciascuno dei coeredi per l'importo corrispondente alla quota.

L'eccezione è infondata perché della asserita divisione non vi è prova. Infatti, risulta solamente che il sig. [redacted] dopo aver redatto un prospetto delle spese sostenute per i funerali e dopo aver dedotto l'importo dal saldo del conto corrente suddetto alla data dell'apertura della successione, ha trasmesso ai fratelli assegni circolari per € 1.235 ciascuno (docc. 12 - 20 conv.) e che con lettera del 28.6.2003 i fratelli davano atto di aver ricevuto gli assegni, ma precisavano anche di ritenerli meri acconti sul maggior dovuto a titolo di successione.

Così si legge nella citata lettera (doc. n. 8 conv.) *"i firmatari vi ringraziano per il [redacted] ricevuti a seguito della spartizione dell'eredità familiare e che vi fanno osservare che tale importo sarà da loro considerato quale acconto delle loro rispettive spettanze."*

Pertanto, è certamente provata la spartizione dell'attivo ereditario rimasto e rappresentato dal saldo del conto corrente, mentre circa una intervenuta divisione dell'intero asse ereditario non emerge prova dai documenti prodotti, né i convenuti hanno richiesto di provarla con altro mezzo.

Ciò premesso, si osserva che gli attori sostengono che per la formazione dell'asse ereditario, oltre che del *relictum*, costituito dal saldo del conto corrente già menzionato e già ripartito, si debba tenere conto di altre voci attive e delle donazioni ricevute dai coeredi [redacted]

In primo luogo, essi sostengono che dovrebbe conteggiarsi importi di ratei di pensione che la sig.ra [redacted] avrebbe consegnato a [redacted] (*"in relazione alla pensione di accompagnamento di cui usufruiva il de cuius, la coerede [redacted] ebbe a consegnare al fratello [redacted], in*

unica soluzione all'incirca lire [redacted] pari a [redacted], in contanti per i ratei maturati sino al giugno 1997 ed altre lire [redacted] con rimesse mensili sino al gennaio 1999, allorquando l'introito della pensione transitò sul conto n. 12120 del de cuius"). Ove la circostanza fosse provata, sussisterebbe un credito del de cuius nei confronti del figlio [redacted] da includere nell'attivo caduto in successione, per importo corrispondente ai ratei di pensione consegnati dalla sig.ra Rita e di spettanza del de cuius stesso. Tuttavia, di quanto sopra non vi è prova alcuna. I convenuti non hanno confermato di aver ricevuto gli importi suddetti, né gli attori (ai quali competeva il relativo onere) hanno fornito prova alcuna. In particolare, essi non hanno chiesto di provare le circostanze in questione per interrogatorio o testi e si sono limitati a richiedere un ordine di esibizione di documenti alle [redacted] in relazione al rapporto intrattenuto dal de cuius fino al 1999, documentazione da cui si sarebbe potuto dedurre al più che il medesimo non aveva versato gli importi in questione sul proprio conto, non anche la prova che gli importi stessi erano stati ricevuti e trattenuti dai convenuti.

Assumono gli attori che dovrebbe aggiungersi all'attivo ereditario la somma di [redacted], trovata in casa. Effettivamente, i convenuti danno atto del rinvenimento ma spiegano di aver speso la somma per la manutenzione della tomba della mamma con il consenso dei fratelli, e la tesi è confermata dalla dichiarazione contenuta nella già menzionata lettera 28.6.2003, in cui si legge "per quanto concerne il loculo e la piastra della mamma, i firmatari della presente ne autorizzano al relativa spesa prelevando l'importo dagli [redacted] in possesso di [redacted]".

Neppure vi sono i presupposti per imputare all'attivo una mensilità di pensione ulteriore rispetto a quelle già considerate nel saldo esistente all'apertura della successione. Del resto, eventuali rate versate dall'INPS successivamente al decesso del sig. [redacted] dovranno essere restituite all'ente erogante.

Restano da considerare i versamenti effettuati dal de cuius a favore di figli

[redacted]
In particolare, [redacted] ha ricevuto la somma di lire [redacted] in data 11.05.1994 e la somma di lire [redacted] in data 27.8.99, mentre [redacted] ha ricevuto la somma di lire [redacted] in data 4.2.2000.

Le elargizioni sono documentate dalla copia degli assegni prodotti dagli attori e, soprattutto, sono state riconosciute dai convenuti.

Costoro, hanno sostenuto che le somme in questione sarebbero state date in anticipo sulle spese per il mantenimento e le cure mediche del padre da

loro sostenute, ma non hanno fornito alcuna prova adeguata al riguardo, limitandosi a dedurre capitoli di prova per testi assolutamente generici (nn. 2 e 3 della comparsa di costituzione e risposta e 5 della memoria 16.9.2005).

In mancanza di un titolo, deve dunque ritenersi che la dazione di quelle somme costituisca liberalità, come tale soggetta a collazione.

Va precisato che le donazioni in questione non sarebbero esentate da collazione neppure si trattasse di liberalità fatte per riconoscenza per l'assistenza ricevuta dai due figli, ossia di donazioni remuneratorie, perché l'art. 742 c.c. esclude dalla soggezione a collazione solamente le liberalità di cui al secondo comma dell'art. 770 (ossia le donazioni per servizi resi o in conformità degli usi).

Per quanto riguarda le componenti passive dell'asse ereditario, si osserva che i convenuti hanno chiarito che per le spese funerarie sono state impiegate liquidità prelevate dal conto del *de cuius*, come da resoconto prodotto quale doc. n. 7. Al riguardo va precisato che la spesa complessiva indicata, anche se non documentata, appare del tutto ragionevole alla luce di nozioni di comune esperienza.

La ricostruzione dell'asse ereditario va operata togliendo a quanto residua al momento dell'apertura della successione l'ammontare delle passività ed aggiungendo l'importo delle donazioni. La prima parte di tali operazioni è già stata in concreto effettuata: dal saldo del conto corrente alla data di apertura della successione (17.8.2002) è stato dedotto l'importo delle spese funerarie e la differenza è già stata ripartita.

Resta da ripartire anche la parte di asse ereditario rappresentata dalle donazioni collazionate, pari a € [REDACTED]

Poiché 10 sono i coeredi, a ciascuno spetta la somma di € [REDACTED]

Conseguentemente, il sig. [REDACTED] nulla deve restituire perché quanto ha ricevuto corrisponde alla quota di sua spettanza.

Il sig. [REDACTED], invece, deve restituire a ciascuno degli otto attori la somma di € [REDACTED] con gli interessi dall'apertura della successione al saldo.

Né in atto di citazione, né con in sede di precisazione delle conclusioni gli attori hanno formulato espressa domanda di condanna delle controparti alla rifusione delle spese di lite.

Del resto, considerata la natura della causa ed il rapporto tra le parti, nonché la parziale soccombenza degli attori, ricorrono giusti motivi per compensare le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

dichiara che l'asse ereditario del sig. [redacted] deve ricostruirsi mediante collazione delle donazioni ricevute dai sig.ri [redacted] [redacted] per complessivi € [redacted] e [redacted] (per € [redacted])

considerato che gli eredi hanno già provveduto a ripartire le somme di denaro esistenti al momento dell'apertura della successione, dedotte le passività, dichiara che la quota ancora spettante a ciascun erede ammonta a € [redacted]

degli attori
consequently, condanna il sig. [redacted] a versare a ciascuno [redacted] la somma di € [redacted], con gli interessi legali dal 17.8.2002;

dichiara compensate tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Milano, il 17 luglio 2006

[Signature]
Il Giudice
dr. Lucia Formica

4^a SEZIONE
DEPOSITO
27 LUG 2006

~~SEZIONE
L. 15/10/2001
C.C.G.
27 LUG 2006
IL CANCELLIERE~~